

Prot. N. 0388504 / P / GEN
dd. 03/07/2023

AMM: r_friuve
AOO: grfvjg

| | |
|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e TURISMO | |
| Servizi turismo e commercio | economia@certregione.fvg.it turismoecommercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2496 tel + 39 040 377 2143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Udine, data del protocollo

Ai Comuni della Regione nelle persone di:

- Sindaci
- Segretari comunali
- Responsabili Uffici attività produttive o comunque denominati

Alla Regione nelle persone di:

- Presidente della Regione
- Segretario generale
- Avvocato della Regione
- Direttore Generale
- Direttori centrali delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale

Al SUAP regionale

Alle Associazioni di categoria:

- CNA FVG
- Confartigianato FVG
- Confcommercio FVG
- URES
- Confesercenti FVG
- Federdistribuzione
- GOIA FVG
- Legacoop FVG
- Confcooperative FVG
- A.G.C.I. FVG

Alle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Friuli Venezia Giulia:

- CCIAA Pordenone - Udine
- CCIAA Venezia Giulia

Alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 5, legge regionale 16/2004

- Federconsumatori FVG
- Adiconsum FVG

Alle organizzazioni sindacali:

- CGIL
- CISL
- UIL

All'ANCI FVG

All'UNCEM FVG

LORO SEDI

trasmesso esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC)

CIRCOLARE n. 3/2023

oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), articoli 34 <<Disciplina delle vendite di fine stagione – saldi>> e 37 <<Disposizioni comuni alle vendite straordinarie>>. Circolare informativa in ordine ai profili di tutela del consumatore a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26/2023.

Si ritiene utile ricordare che con il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 ed in vigore dal 2 aprile 2023, il legislatore nazionale ha inteso recepire la Direttiva (UE) 2019/2161, cosiddetta "Direttiva Omnibus", per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione europea relative alla protezione dei consumatori.

Detta normativa modifica il Codice del consumo (decreto legislativo 205/2006), in particolare ai fini di garantire una maggiore tutela al consumatore rispetto agli annunci di riduzione del prezzo nell'ambito delle vendite in cui l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, tanto negli esercizi commerciali fisici quanto online.

Le modifiche assumono particolare rilievo sul fronte delle vendite straordinarie, per la cui disamina si rimanda alla lettura della propria circolare esplicativa n. 2/2023, categoria in cui la normativa regionale ricomprende esplicitamente le seguenti tipologie:

1. vendite di fine stagione (o saldi), che riguardano prodotti a carattere stagionale, soggetti a deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo;
2. vendite di liquidazione, che possono avvenire solo se si verifica cessione dell'azienda o dell'attività commerciale, trasformazione o rinnovo dei locali oppure trasferimento dell'azienda;
3. vendite promozionali, che possono essere effettuate in periodi limitati dell'anno e per una parte specifica dei prodotti.

Sul fronte della tutela del consumatore, con l'intervento di modifica alla legge regionale 29/2005 ad opera della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5 il legislatore regionale ha allineato in modo anticipante la normativa di settore alle nuove disposizioni di matrice europea, rispetto alle quali si coglie l'opportunità di sottolineare gli aspetti più sotto richiamati.

Tra le regole più importanti rientra la trasparenza degli sconti applicati, secondo la logica del cd. “doppio prezzo” definita all’articolo 37, comma 1 bis della legge regionale 29/2005. Oltre alla percentuale di sconto e al prezzo scontato, per ogni articolo in promozione deve sempre essere indicato il prezzo originario, che, alla luce della normativa nazionale, deve intendersi quale costo più basso a cui l’articolo è stato messo in vendita nei precedenti trenta giorni nel canale di vendita online o nel singolo esercizio commerciale presso cui l’acquisto viene effettuato.

Rimangono escluse da questa regola alcune specifiche categorie merceologiche, ovvero i prodotti sul mercato da meno di un mese, quelli agricoli e gli alimenti deperibili.

La ratio normativa è quella di evitare la pratica scorretta dei “finti sconti”, ad esempio mediante il ricorso a improvvisi aumenti dei prezzi nel periodo che precede l’inizio delle vendite di fine stagione.

A garanzia di un’informazione non ingannevole o capziosa, l’adeguamento alla nuova disciplina riguarda anche tutti gli annunci promozionali effettuati nell’ambito di qualsiasi canale distributivo, volti a pubblicizzare direttamente o comunque ad ingenerare nel consumatore la sensazione di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo.

A tal fine devono considerarsi rilevanti tutte le comunicazioni in merito al vantaggio economico e al risparmio derivante dall’effettuazione di un determinato acquisto in uno specifico lasso di tempo, anche qualora formulate in termini generali e non specifici.

Detta prescrizione si applica solo agli annunci promozionali di beni e non di servizi.

Nel richiamare l’attenzione di chiunque spetti sull’osservanza capillare della normativa in analisi e su un’opportuna sensibilizzazione degli operatori commerciali in ordine ai contenuti della presente circolare, si ricorda che la percettività delle disposizioni è stata accompagnata da un inasprimento delle sanzioni minime e massime in caso di pratiche commerciali scorrette.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Massimo Giordano
(firmato digitalmente)

Nota informativa

Responsabile del procedimento:

- Direttore del Servizio turismo e commercio - dott. Massimo GIORDANO (mail: massimo.giordano@regione.fvg.it; tel.: 0432.555972)

Responsabili dell’istruttoria:

- PO Coordinamento amministrativo e supporto all’attuazione dei finanziamenti comunitari e/o nazionali nei settori del turismo e commercio – dott. Umberto PIDUTTI (mail: umberto.pidutti@regione.fvg.it; tel. 0432.555563)